



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Napoli

IV Unità Operativa

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Carla Musella Presidente

Dott. Maria Gallo Consigliere

Dott. Maria Chiodi Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 17.12.2019 ha emesso

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1518/2016 Ruolo Generale Lavoro

TRA

D. M. M. rappresentato e difeso agli avv. Ernesto Maria e Francesco Cirillo

APPELLANTE

Contro

T. I. SPA – in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dagli avv. A. Maresca, R. De Luca Tamajo, E. Morricò, R. Romei e F. R. Boccia

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, n. 6871 del 16.11.2015

In fatto e diritto

Con ricorso depositato il 13.05.2016 la parte appellante, in epigrafe indicata, ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata "dichiarata cessata la materia del contendere con C. Srl; rigettato il ricorso nei confronti di T. Censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha escluso la responsabilità della T. per i vari danni asseritamente conseguenti alla illegittima cessione del ramo di azienda - con conseguente cessione del

suo rapporto di lavoro - alla C. L. [redacted]; nonché per non avere esaminato la domanda avente ad oggetto i danni conseguenti all'omesso ripristino del rapporto di lavoro, quantomeno dal febbraio 2012, allorquando è cessato il rapporto con la C. L. [redacted] a seguito di licenziamento.

Alla udienza del 5.03.2019, l'appellante ha limitato la domanda ai danni prodotti dal febbraio 2012.

T. [redacted] costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame evidenziando la esclusiva responsabilità della C. L. [redacted] per i danni rivendicati a seguito del demansionamento posto in essere dalla cessionaria; ed escludendo ogni danno per la mancata esecuzione della sentenza dichiarativa della illegittimità della cessione, in quanto sfornito di prova.

Ha concluso per il rigetto dell'appello; con vittoria di spese di lite.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.

Prima di passare ad una disamina dei motivi di appello è opportuno delineare il presente thema decidendum, specie in considerazione della limitazione della domanda "ai danni prodotti dal febbraio 2012" operata dall'appellante in sede di gravame.

Si impone, pertanto, un sintetico richiamo sia alle vicende processuali che hanno portato all'attuale contenzioso che alle molteplici domande avanzate da esso appellante nel ricorso originario introduttivo del presente giudizio.

Quanto alle prime è pacifico che il D. M. [redacted] dipendente T. [redacted] sia passato alle dipendenze della C. L. [redacted] Srl (già [redacted]) a seguito di cessione di ramo di azienda, ex art. 2112 CC, con decorrenza 1.03.2003.

Tale cessione è stata dichiarata illegittima con sentenza del Tribunale di Napoli n. 25887/2009, confermata in appello con sentenza n. 2372/2013, e, di poi, divenuta cosa giudicata.

Nonostante la immediata disponibilità a riprendere servizio presso la cedente T. [redacted] quest'ultima non ha mai ripristinato il rapporto di lavoro.

Dovendosi, infine, aggiungere che il D. M. [redacted] stante l'inadempimento di T. [redacted] ha continuato a lavorare per la C. L. [redacted] fino al gennaio 2012, data del licenziamento.

Sulla premessa di tali vicende fattuali ed in virtù di un dedotto demansionamento operato dalla C. L. [redacted] epoca successiva alla cessione, il D. M. [redacted] ha proposto ricorso per ottenere i danni conseguenti al dedotto demansionamento nonché per quelli dipendenti dalla omessa esecuzione della sentenza dichiarativa della cessione del ramo di azienda, che lo ha costretto alla totale inattività ed al periodico ricorso al Tribunale per ottenere il pagamento delle retribuzioni omesse.

Orbene la prima domanda fondata su un demansionamento posto in essere dalla cessionaria non può trovare accoglimento avendo esso appellante concluso un accordo conciliativo con la C. L. [redacted] non più parte del giudizio, e non potendo di certo imputarsi alla T. [redacted] la condotta di essa cessionaria.

Condivide il Collegio quanto ritenuto sul punto dal giudice di prime cure secondo cui "la intervenuta sentenza di nullità della cessione di ramo di azienda e di conseguente condanna di ripristino del rapporto di lavoro non può comportare di per sé la sussistenza, in capo a T. [redacted] di una responsabilità per fatto

altrui, in mancanza di una norma che preveda espressamente siffatta responsabilità, del tutto eccezionale nel nostro ordinamento”.

Del resto la motivazione che precede non è oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, che, limitando la domanda ai danni prodotti dal febbraio 2012, mostra di circoscrivere le doglianze al diniego di ogni voce di danno dipendente dalla omessa esecuzione della sentenza di nullità della cessione e di ripristino del rapporto di lavoro dopo la interruzione del rapporto con la cessionaria.

La censura è fondata nei limiti che seguono non condividendo il Collegio la motivazione di rigetto del giudice di prime cure per carenza di prova in ordine ai danni prodotti dalla condotta di T [REDACTED]

Sul punto è opportuno evidenziare che – proprio in tema di illegittima cessione del ramo di azienda – l'attuale orientamento giurisprudenziale è nel senso di riconoscere la natura retributiva dell'obbligo scaturente dalla mancata riammissione in servizio del lavoratore, dovendosi il cedente – ove la cessione sia stata dichiarata inefficace – ritenere l'unico ed effettivo datore di lavoro, (cfr. Cass. civ. 2990/2018 e Corte Costituzionale 29/2019).

Il rilievo che precede dà conto della irrilevanza, al fine che ci occupa, della non opposizione del dipendente alla risoluzione del rapporto con la cessionaria – nel caso specifico la conclusione di un verbale di conciliazione – da ritenersi, alla stregua dei principi che precedono, di mero fatto, non ostativo alla prosecuzione ex tunc (e senza soluzione di continuità) del rapporto con l'originario datore del lavoro che ha illegittimamente ceduto il rapporto di lavoro di cui è causa.

Ciò posto ritiene il Collegio che la condotta inadempiente di T [REDACTED] nel ripristino del rapporto di lavoro sia causativa di danni in conseguenza sia dello stato di inattività cui è stato costretto il dipendente che dell'atteggiamento della Società che, tra l'altro, ha omesso di ripristinare, sia pure de iure, il rapporto, costringendo lo stesso a defatiganti azioni giudiziarie per ottenere il pagamento delle retribuzioni dovute dopo lo stato di disoccupazione.

Deve, pertanto, escludersi che il pagamento delle retribuzioni dal febbraio 2012 – avvenuto non per iniziativa della T [REDACTED] ma a seguito di pronunce giudiziarie, cui il lavoratore è stato costretto per assicurarsi la relativa corresponsione – possa coprire il danno conseguente all'omesso ripristino del rapporto di lavoro.

Si è, infatti, ritenuto nella giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio presta adesione, che *“il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 CC, ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente; tale comportamento comporta una lesione del bene immateriale per eccellenza, quale è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa”* (cfr. Cass. civ. 7963/2012; Cass. civ. 9073/2013).

Orbene ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il prolungato inadempimento della T [redacted] in ordine al ripristino del rapporto che al pagamento delle retribuzioni, la conseguente (incontroversa) inattività del D [redacted] M [redacted] nel febbraio 2012 e l'inevitabile mancato aggiornamento sulle tecniche lavorative di un settore – come quello delle telecomunicazioni - in continua evoluzione anche in ordine ai programmi da utilizzare nell'ambito commerciale, siano elementi tali da far ritenere sussistente un pregiudizio sia alla persona-lavoratore che alla professionalità dello stesso.

A ciò aggiungendosi l'ulteriore considerazione sull'età dell'appellante, ultracinquantenne, tale da renderne non agevole il ricollocamento nel mercato del lavoro.

Risarcimento che si ritiene di poter quantificare in misura pari al 50% delle retribuzioni nette (in virtù della natura meramente risarcitoria della somma, non soggetta come tale ad alcuna tassazione) mensilmente maturate dal febbraio 2012 alla effettiva riammissione in servizio, verificatasi nelle more del presente giudizio nel settembre 2019.

La misura risarcitoria risulta essere fissata nel 50% della retribuzione considerati i molteplici danni – sia di natura personale che professionale – conseguenti alla condotta inadempiente della T [redacted] ed anche in considerazione della gravità dell'inadempimento, scientemente posto in essere dall'appellata nonostante il passaggio in giudicato della sentenza declaratoria della nullità della cessione del rapporto di lavoro.

Somma su cui calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni mese di ritardo fino al saldo effettivo.

L'appello deve essere pertanto accolto nei termini che precedono.

Considerato il parziale accoglimento della domanda e la obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, stimasi giusta una compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio.

La parte residua, liquidata in dispositivo, segue la prevalente soccombenza di T [redacted]

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello condanna la T [redacted] al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo risarcitorio di una somma pari al 50% della retribuzione di fatto, per ogni mese di ritardo, dal febbraio 2012 alla riammissione in servizio del 3.09.2019, oltre accessori di legge;
rigetta, nel resto, l'appello;

compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;

condanna la T [redacted] al pagamento della parte residua che liquida, in misura già ridotta, in euro 2000,00 per il primo grado, ed euro 2500,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo.

Napoli, 17.12.2019

Il Consigliere est.

Il Presidente

dott. Maria Chiodi

dott. Carla Musella